

AZIONE DI RIDUZIONE E ONERE DELLA PROVA.

Nota a Cassazione civile, Sezione II, ordinanza, 23 luglio 2025, n. 20954

| 703

Di Luigia Romano

SOMMARIO: 1. *L'effettività della tutela del diritto alla quota di legittima.* - 2. *La vicenda processuale: genesi e sviluppo del contenzioso.* - 3. *La soluzione adottata dalla Corte di cassazione: verso una lettura funzionale dell'onere probatorio.* - 4. *L'ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio: uno snodo irrisolto.* - 5. *Il ruolo della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di riduzione.*

ABSTRACT. *La Corte di cassazione interviene a ridefinire i contorni dell'onere probatorio gravante sui legittimari nell'ambito dell'azione di riduzione. Per fondare legittimamente la domanda, si afferma, non è più necessaria l'esatta quantificazione monetaria della massa ereditaria e della quota di riserva: è sufficiente, piuttosto, una rappresentazione del patrimonio idonea a rendere verosimile l'esistenza della lesione, individuabile nella denuncia di una molteplicità di donazioni tali da assorbire la quasi totalità del patrimonio. La soluzione adottata dalla Corte, tuttavia, non chiarisce il ruolo che la consulenza tecnica d'ufficio è chiamata a svolgere in tale contesto, lasciando all'interprete il non agevole compito di definirne i confini applicativi.*

The Court of cassation intervenes to clarify the extent of the burden of proof incumbent upon the forced heirs in the context of an action for reduction. To legitimately ground the claim, it is no longer necessary to precisely quantify the monetary value of the estate and the reserved share, as it is sufficient to provide a representation of the assets that makes the infringement plausible, identifiable in the report of a variety of donations, such as to represent almost the entirety of the assets. The solution adopted by the Court, however, does not clarify the role that court-appointed expert evidence is called upon to play in this context, leaving the interpreter with the far from straightforward task of defining its scope of application.

1. L'effettività della tutela del diritto alla quota di legittima.

La rigidità interpretativa che ha storicamente connotato l'onere della prova nell'azione di riduzione si è tradotta, non di rado, in un vero e proprio ostacolo all'accesso a una tutela giurisdizionale effettiva¹. Si tratta di una rigidità - come si avrà modo di illustrare - che preclude al legittimario, incapace di quantificare *a priori* con precisione la lesione della propria quota di riserva, la possibilità di ottenere «*tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire*» alla stregua del diritto sostanziale². Si consuma, in tal modo, quello scarto tra il piano delle regole e il piano dei rimedi che costituisce una delle più insidiose patologie dell'ordinamento giuridico.

La decisione in esame segna, sotto questo profilo, un significativo riposizionamento dell'orientamento di legittimità che deve essere vagliato muovendo dal quadro normativo-funzionale della quota di legittima e della sua protezione. Il sistema successorio, com'è noto, individua un punto di equilibrio tra autonomia testamentaria e solidarietà familiare mediante la riserva di una quota della massa ereditaria³ in favore dei soggetti legati al *de cuius*

¹ Sul diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, dunque, senza preclusioni processuali limitative del diritto di agire in giudizio v. L.P. COMOGLIO, *Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 1070.

Sul diritto a un rimedio effettivo, cioè in grado di ripristinare lo *status quo ante*, v. P. BIAVATI, *Europa e processo civile. Metodi e prospettive*, Torino, 2003, 121; G. VETTORI, *Effettività fra legge e diritto*, Milano, 2020, 105 ss.; ID., *L'attuazione del principio di effettività. Chi e come*, in *Questa rivista*, 2017, 4, 187; ID., *Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 667 ss.; ID., *Il tempo dei diritti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 881 ss.

Sull'implicita costituzionalizzazione del principio di effettività nell'art. 24 Cost., cfr. L.P. COMOGLIO, *op. cit.*, 1065; I. PAGNI, *Tutela specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche dell'impresa, del rapporto di lavoro, del mercato e dell'attività amministrativa*, Milano, 2004, 68.

Sull'orientamento restrittivo della Corte Suprema, cfr. Cass., 19.1.2017, n. 1357, in *Foro It. Mass.*, 2017, 59; Cass., 14.10.2016, n. 20830, in *Foro It. Mass.*, 2016, 692; Cass., 30.6.2011, n. 14473, in *Notariato*, 2011, VI, 631; Cass., 12.9.2002, n. 13310, in *Mass. Giur. It.*, 2002; Cass., 29.10.1975, n. 3661, in *Mass. Giur. It.*, 1975.

² Queste le parole di G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, Napoli, 1965, 81. Sul concetto di strumentalità del processo all'attuazione del diritto sostanziale, v. A. PANZAROLA, *La cassazione civile giudice del merito*, in *Biblioteca di diritto processuale civile*, a cura di Chiarloni, Consolo, Giorgio, Luiso e Sassani, Torino, 2005, XXXI, 2, 662; E.T. LIEBMAN, *L'azione nella teoria del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, 52 e ss.; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 6ª ed., Napoli, 2021, 33, afferma che l'art. 24, co. 1, Cost. «ha esaltato - costituzionalizzandolo - il carattere strumentale del processo». D'altra parte, la strumentalità del processo non è condivisa da S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, 16 ss. e da G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, 2ª ed, Padova, 2000, 169 ss.

³ In dottrina si sono sviluppate diverse teorie sulla quota riservata. Secondo G. AZZARITI, *Successione dei legittimari e successione dei legittimi*, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, a cura di Bigiavi, 3ª ed., Torino, 1997, 152 e L. FERRI, *Dei legittimari*, Artt. 536-564, in *Commentario del Codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, 2ª ed., 1981, 154, la legittima, calcolata ai sensi dell'art. 556 c.c., costituisce una quota utile della massa dei beni relitti e donati e non semplicemente una quota di eredità. Secondo L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1977, 177 e C.M.

da un vincolo familiare qualificato⁴. L'intangibilità quantitativa della quota riservata si traduce in presidi specifici: il divieto di pesi e condizioni sulla legittima⁵ e l'azione di riduzione⁶, la quale, ove accolta, determina l'inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive, con la conseguente reintegrazione della posizione del legittimario leso o pretermesso⁷. In tale cornice, non può sottacersi come la novella recata dall'art. 44 della l. 2 dicembre 2025, n. 182, abbia impresso una svolta decisiva all'assetto della tutela dei legittimari, ridisegnando gli artt. 561 e 563 c.c. con l'effetto, tra l'altro, di eliminare definitivamente il tradizionale diritto di seguito nei confronti degli aventi causa dal donatario, sostituendo la tutela reale con rimedi di natura prevalentemente obbligatoria⁸.

BIANCA, *Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni*, Milano, 2022, 194, il termine «quota di legittima» non coincide con una «quota dell'eredità», costituendo una frazione della massa, cioè della somma formata fittiziamente ai sensi dell'art. 556 c.c. Infine, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *tratt. dir. civ. e comm.*, già diretto da CICU e MESSINEO, continuato da MENGONI, 4ª ed., Milano, 2000, 60 ss., evidenzia come la figura della quota di riserva sia diversa rispetto al diritto di legittima. La porzione legittima sarebbe la quota ideale di massa ereditaria fittiziamente individuata secondo i criteri dell'art. 556 c.c. Mentre, per ottenere la quota di eredità riservata al legittimario, si dovrà rapportare la porzione indisponibile spettante al legittimario, ai sensi degli artt. 537 c.c. ss., al *relictum* diminuito dei debiti. Tale rapporto dev'essere nuovamente riferito al *relictum* al lordo dei debiti.

⁴ Sul punto, cfr. M. COMPORTI, *Riflessioni in tema di autonomia testamentaria, tutela dei legittimari, indegnità a succedere e diseredazione*, in *Famiglia*, 2003, 1, 27 ss., secondo il quale l'origine di tale giustificazione ha radici nella tradizione romanistica, pervenuta già nel Codice civile del 1865 attraverso la codificazione francese.

⁵ L. FERRI, *op. cit.*, 103; N. COVIELLO, *Corso completo del diritto delle successioni*, a cura di L. Coviello, II, Napoli, 1915, 1087; A. CICU, *Le successioni. Parte generale. Successione legittima e dei legittimari. Testamento*, Milano, 1947, 227; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2020, 192. Per mezzo del divieto di pesi e condizioni, ai sensi dell'art. 549 c.c., se il testatore condiziona una disposizione testamentaria ad un determinato evento, ovvero la gravi di un onere, la condizione e l'onere, in quanto nulli, saranno da considerarsi come non apposti, analogamente a quanto previsto dall'art. 634 c.c., in applicazione della c.d. *regula sabiniana*. Sul punto, v. G. GIORGI, *Donazione e testamento nel passaggio generazionale di imprese, Famiglia e impresa al cospetto del passaggio generazionale*, a cura di Balestra, in *Giur. It.*, I, 2025, 230.

⁶ A. CHIZZINI, *Sulla discussa natura dell'azione di riduzione ereditaria*, in *Riv. dir. proc.*, I, 2025, 22 ss. L'azione di riduzione, ai sensi dell'art. 557, 2º comma, c.c., non è rinunciabile finché il donante è in vita.

⁷ Il legittimario pretermesso acquista la qualifica di erede solo dopo il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, fino ad allora, sarà titolare di un diritto potestativo nei confronti dei destinatari delle disposizioni lesive e dei loro aventi causa.

Sul punto, cfr. Cass., 19.11.2019, n. 30079, in *Studium juris*, 2020, 6, 737; G. DI LORENZO, *Nota a Cass.*, 23.12.2011, n. 28632, in *Fam. Pers. Succ.*, 2012, 6, 448; Cass., 15.6.2006, n. 13804, in *Mass. Giur. It.*, 2006.

⁸ Per l'analisi delle modifiche introdotte dalla riforma, cfr. G. IACCARINO, *Profili sistematici, disciplina transitoria ed effetti della riforma introdotta dall'art. 44 della l. 182/2025*, *Studio n. 06-2026/C*, 2026; G. AMADIO, *La riforma degli articoli 561 e 563 del codice civile: prima lettura*, in *CNN Notizie*, 2026; M. BOSELLI, *Prime riflessioni intorno alla Riforma dell'azione di restituzione*, in *Fam. e dir.*, 2026, 73 ss.; U. CARNEVALLI, *Riduzione della donazione lesiva della legittima e aventi causa dal donatario: una riforma attesa da tempo*, in *I Contratti*, 2026, 5 ss. Una lettura critica delle concrete ricadute della riforma è offerta da S. DELLE MONACHE, *La libertà di donare alla luce della (nuova) riforma degli artt. 561 e 563 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2026, 38 ss.



Sul piano probatorio, l'impostazione tradizionale della Corte di cassazione ha a lungo gravato l'attore dell'onere di allegare con rigore sin dall'atto introduttivo i limiti della lesione, individuando con esattezza il valore della massa ereditaria e della quota di riserva asseritamente violata⁹. Siffatto accertamento si innesta nel complesso procedimento contabile della riunione fittizia, scandito dalle disposizioni codicistiche¹⁰. E benché la giurisprudenza consolidata ammetta il ricorso a presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti¹¹ - la prassi applicativa ha talvolta convertito tale itinerario ricostruttivo in una pretesa di compiutezza probatoria anticipata. Sicché l'accesso al rimedio presupponeva, già nella fase di proposizione della domanda, un apparato dimostrativo di cui solo il giudizio di merito dovrebbe essere portatore.

È su questo delicato crinale interpretativo che si colloca la pronuncia in esame. La questione investe tanto il *quantum* dell'onere probatorio gravante sull'attore-legittimario quanto il momento del suo adempimento. Ci si chiede, cioè, se l'*iter* ricostruttivo debba essere integralmente compiuto «a monte», già nell'*editio actionis* o nelle memorie introduttive, oppure se esso possa ragionevolmente svilupparsi «a valle», nel corso dell'istruttoria, purché la domanda sia *ab origine* sorretta da una rappresentazione patrimoniale chiara, specifica e verosimile. La scelta tra queste due opzioni non è affatto neutra: essa incide profondamente sull'effettività della tutela e, in definitiva, sull'equilibrio tra regole sostanziali di protezione della legittima e regole processuali di accesso al rimedio. La pronuncia in esame, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo, rilegge questo bilanciamento, rifiutando quel formalismo che rischia di frustrare la funzione sostanziale dell'azione di riduzione.

2. La vicenda processuale: genesi e sviluppo del contenzioso

La vicenda da cui trae origine la pronuncia, nella sua ordinarietà fattuale, solleva questioni di principio tutt'altro che marginali. Dinanzi al Tribunale di Crotone, il coniuge e due figli del *de cuius* evocano in giudizio il terzo figlio, beneficiario di una molteplicità di atti di natura liberale posti in essere dal loro dante causa¹².

I ricorrenti denunciano come il *de cuius* avesse disposto, mediante una serie di atti, «della quasi totalità» del proprio patrimonio in favore del convenuto, violando - a loro dire - le quote di riserva loro spettanti. Chiedono,

⁹ Cfr. L. FERRI, *op. cit.*, 184 ss.; L. MENGONI, *op. cit.*, 232 ss.; N.P. VISCONTI, *La successione necessaria*, in *Successioni e donazioni*, 1, a cura di Iaccarino, 2^a ed., 2023, 1583 ss.; F. MAGLIULO, *Intangibilità della legittima*, in *Successioni e donazioni*, 1, a cura di Iaccarino, 2^a ed., 2023, 1600; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, 2023, 560.

¹⁰ In particolare, occorrerà stimare il valore dei beni relitti e donati all'apertura della successione; mentre, quanto alle donazioni in denaro, si deve far riferimento al loro valore nominale.

¹¹ Tale principio, espresso dalla Cass., 7.5.1971, n. 1297, in *Mass. Giur. It.*, 1971, è stato anche richiamato recentemente proprio dalla Cass., 19.1.2017, n. 1357, in *Foro It. Mass.*, 2017, 59.

¹² Tribunale di Crotone, 27.3.2019, n. 412, in www.bdp.giustizia.it.

pertanto, di procedere alla divisione dell'asse, previa riduzione delle donazioni, dirette e indirette, effettuate in favore del terzo figlio. La domanda si articola lungo tre linee direttrici, puntualmente evocate sin dall'atto introduttivo: in primo luogo, l'indicazione delle liberalità in favore del figlio; in secondo luogo, la rappresentazione del *relictum*, così da dar conto dei beni effettivamente residuati all'apertura della successione; infine, la richiesta - che si rivelerà cruciale - di far ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio per finalizzare il calcolo della quota di legittima.

La decisione del Tribunale di Crotone si attesta, tuttavia, sull'orientamento tradizionale della Suprema Corte, secondo cui l'onere probatorio impone al legittimario di allegare e provare entro quali limiti sia stata lesa la quota di riserva, individuando con esattezza - e sin dall'atto introduttivo - il valore monetario della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima asseritamente violata. Il giudice di primo grado ritiene che gli attori non abbiano assolto tale onere e, per questo motivo, rigetta la domanda. Il Tribunale, infatti, la reputa infondata nel merito, osservando che gli attori avrebbero ben potuto precisare la domanda proposta nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.

Va detto, anzitutto e in linea generale, che qualora il giudice reputi *ab origine* una domanda carente del requisito di specificità dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, egli debba disporre l'integrazione dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. Ciò permette di sollecitare gli attori a sanare le carenze dell'atto ed evitare così una pronuncia di soccombenza nel merito per infondatezza della domanda¹³. Nella specie, peraltro, a fronte di una difficoltà non tanto nella ricostruzione del contenuto del *relictum* e del *donatum*, quanto piuttosto nella determinazione del loro valore monetario, gli attori avevano espressamente chiesto di fare ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio. Richiesta che è stata tuttavia rigettata e, paradossalmente, valorizzata quale ulteriore conferma del difetto di allegazione.

Siffatta affermazione merita di essere attentamente vagliata giacché rischia di comprimere indebitamente l'ambito di operatività di uno strumento che, come si vedrà, può legittimamente assolvere a funzioni di integrazione probatoria. Se è vero che «*la casa brucia*»¹⁴ e che il sistema di giustizia civile è afflitto da molteplici criticità¹⁵, tra cui l'eccessiva durata dei processi¹⁶, è altrettanto vero che la risposta a tali disfunzioni non può tradursi nel sacrificio del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, mediante

¹³ In tal caso, la mancata specificità dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda ha come conseguenza la nullità dell'atto di citazione. Sul punto, cfr. C. MANDRIOLI, A. CARATTA, *Diritto processuale civile*, II, 29ª ed., *Processo di cognizione*, Torino, 2024, 24; A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 148; G. TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, 66; C. CONSOLO, *Codice di procedura commentario*, II, 6ª ed., Milano, 2018, 45.

¹⁴ Queste le parole di V. ANDRIOLI, *Intervento*, in *Il processo di cognizione a trent'anni dal codice*, Atti del IX Convegno nazionale dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile, (Sorrento, 1971), Milano, 1974, 104.

¹⁵ A. PROTO PISANI, *Problemi del processo civile rivisti da un ottantenne*, in *Riv. dir. proc.*, VI, 2019, 1429 ss.

¹⁶ A. CARRATTA, *La fase preparatoria del rito ordinario e le sue perduranti incongruenze*, *Processo civile: i correttivi alla riforma Cartabia*, in *Giur. It.*, VII, 2025, 1665 ss.



l'imposizione in capo all'attore di un onere di allegazione e probatorio eccessivo. Tanto più quando tale rigore derivi anche dal mancato esercizio, da parte del giudice dei poteri di integrazione dell'atto introduttivo e dei poteri istruttori d'ufficio¹⁷.

La Corte d'appello di Catanzaro, investita del gravame, conferma la sentenza di primo grado, sottolineando l'insufficienza degli elementi istruttori prodotti dagli appellanti, giudicati nuovamente inidonei a fondare la domanda¹⁸. Una conferma, questa, non priva di sfumature significative.

In tale sede, gli appellanti sottolineano come il Codice civile individui analiticamente e univocamente i criteri per determinare il valore del *relictum* e della quota di riserva. La Corte, dal canto suo, ribatte che sono proprio gli attori a dover utilizzare tali criteri per allegare e provare i fatti e gli atti posti a fondamento della domanda.

Il giudice distrettuale, pur rigettando il gravame, lascia tuttavia trasparire un'apertura maggiore rispetto alla decisione di prime cure, ritenendo eccessivamente gravoso imporre ai legittimari l'indicazione dell'entità monetaria già nella domanda. Viene nondimeno precisato che gli attori debbono comunque dimostrare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza della lesione della quota di legittima.

Ad avviso della Corte d'appello, la mera elencazione dei beni ricompresi nell'asse ereditario - siano essi di proprietà al tempo della morte ovvero donati in vita - non può ritenersi sufficiente a fondare la domanda di riduzione. Viene confermato, altresì, che tale lacuna non può essere colmata ricorrendo alla consulenza tecnica d'ufficio, non essendo quest'ultima un mezzo surrogatorio dell'onere probatorio di parte¹⁹.

3. La soluzione adottata dalla Corte di cassazione: verso una lettura funzionale dell'onere probatorio

L'ordinanza della Corte di cassazione si inserisce nel solco di un più recente indirizzo intrapreso dalla giurisprudenza di legittimità²⁰, riaffermando con chiarezza che i principi dettati in tema di prova non possono essere intesi nel senso di imporre la precisa indicazione, già nell'atto di citazione, dell'entità monetaria della lesione. È sufficiente, invece, che la domanda di riduzione sia giustificata attraverso una rappresentazione patrimoniale idonea a rendere verosimile, anche per via indiziaria, la sussistenza della lesione.

Muovendo da tali premesse, la Corte Suprema non si arresta a considerare il principio - già affermato, ma evidentemente mal interpretato dalla Corte distrettuale - bensì lo declina in chiave concreta, precisando la portata del

¹⁷ Sul punto, v. *infra* par. 4, *L'ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio: uno snodo irrisolto* e par. 5, *Il ruolo della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di riduzione*.

¹⁸ Corte d'Appello di Catanzaro, 20.10.2022, n. 1250, in www.bdp.giustizia.it.

¹⁹ In tal senso, cfr. Cass., 11.8.2000, n. 10707, in *Mass. Giur. It.*, 2000; Cass., 19.8.1998, n. 8200, in *Mass. Giur. It.*, 1998.

²⁰ Cass., 27.8.2020, n. 17926, in *Rep. Foro It.*, voce *successione ereditaria*, n. 215; Cass., 2.9.2020, n. 18199, in voce *successione ereditaria*, n. 218.

quantum probatorio richiesto ai legittimari: esso deve reputarsi soddisfatto mediante una puntuale elencazione delle donazioni effettuate - dirette e indirette - e, correlativamente, dall'inventario dei beni residuati in successione, allorché da tale rappresentazione emerga una situazione in cui il valore del *donatum* appaia molto superiore al valore del *relictum*. L'affermazione degli attori secondo cui il *de cuius* avesse «*elargito la quasi totalità*» delle proprie sostanze in «*termini di valore dei beni*» a vantaggio del solo figlio convenuto, assume, secondo la Corte, rilievo sintomatico nella prospettiva del calcolo ex art. 556 c.c. Il valore delle donazioni sarebbe, infatti, certamente più del doppio della massa ereditaria residua, rendendo verosimile la sussistenza della lesione.

La Corte distrettuale, dunque, pur richiamando formalmente il nuovo orientamento, ne avrebbe tradito lo spirito, pretendendo erroneamente dal legittimario una prova anticipata dell'effettività della lesione già al momento della proposizione della domanda: degradando così il canone della rappresentazione patrimoniale verosimile a un onere di piena dimostrazione *ex ante*, incompatibile con la fisiologia del processo e con la stessa *ratio* dell'azione di riduzione.

La Cassazione puntualizza, inoltre, che la verifica dell'effettiva sussistenza della lesione resta riservata all'istruttoria e al giudizio di merito secondo le regole generali. È entro questo perimetro che la pronuncia segna il discrimine tra l'assetto tradizionale - incline a traslare sulla fase introduttiva un onere di allegazione, ancor prima che di prova, completo dell'*an* e del *quantum* - e la più recente lettura funzionale, che consente di diluire ragionevolmente il carico probatorio nel corso del giudizio, a condizione che l'azione prenda le mosse da allegazioni specifiche e non pretestuose. Resta fermo, peraltro, che il riconoscimento dell'assolvimento di un onere di allegazione chiaro e non pretestuoso non equivale a predicare la fondatezza nel merito della domanda: esso, piuttosto, consente all'attore di usufruire dei tempi e dei mezzi propri del processo, senza precludere aprioristicamente l'accertamento della sussistenza della lesione che, se provata, condurrà all'accoglimento della pretesa. In tal modo, applicando con equilibrio la regola dell'onere della prova, viene restituita piena centralità a quella *stella che irradia la sua luce sull'intero sistema*: il principio di effettività della tutela²¹.

4. L'ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio: uno snodo irrisolto

Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione definisce con rigore il *quantum* probatorio richiesto ai legittimari tracciandone compiutamente i criteri applicativi. Senonché, a differenza di altri precedenti, la Suprema Corte, limitandosi a segnalare la possibilità del ricorso a una consulenza

²¹ Come ricorda V. ANDRIOLI, *Progresso del diritto e stati del processo*, in *Scritti in memoria di P. Calamandrei*, V, Padova, 1958, 409, ripubblicato in ID, *Scritti giuridici. I. Teoria generale del processo. Processo civile*, Milano, 2007, 61. Per compiuti riferimenti d'analisi del principio v. *supra* nota 1.



tecnica di parte, ha omesso di prendere posizione sulla legittimità del ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'esatta quantificazione della lesione di legittima. Questo profilo, invero, merita una riflessione autonoma, tanto più che l'istituto è stato oggetto di ricostruzioni non sempre convergenti e bisognose di una ricomposizione sul piano sistematico.

Per quanto la natura di mezzo istruttorio della consulenza tecnica d'ufficio sia oggetto di ampio dibattito in dottrina²², risulta innegabile che si collochi in stretta connessione con il tema della prova e la distribuzione del relativo onere²³, segnatamente laddove l'accertamento del fatto presupponga il ricorso a cognizioni tecniche qualificate²⁴.

²² Partendo dal dato normativo, è condivisibile l'opinione di V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica nel processo civile. Problemi e funzionalità*, in *Temi di diritto privato*, Milano, 2011, 206, secondo il quale la consulenza tecnica non può essere considerata un mezzo di prova in senso proprio, quanto, piuttosto un mezzo di istruzione probatoria in senso lato avente la funzione di fornire al giudice quegli elementi conoscitivi necessari per la corretta valutazione di dati ed elementi già acquisiti al processo.

È diffusa in dottrina l'interpretazione per cui il consulente è chiamato a consigliare il giudice, fornendo cognizioni nelle materie che quest'ultimo non è chiamato a conoscere. Sul punto, cfr. G. MONTELEONE, *op. cit.*, 418; C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, 2010, Roma, II, 195; E.T. LIEBMAN, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 1984, 98; L. MONTESANO e G. ARIETA, *Diritto processuale civile*, 2ª ed., Torino, II, 1977, 190; C.M. BARONE, *Consulente tecnico, I) Dir. proc. civ.*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, VIII, 1-10; A. GIUDICEANDREA, *Consulente tecnico*, in *Enc. del dir.*, IX, Milano, 1961, 532; G. MOLFESE, *Il consulente tecnico in materia civile*, Padova, 2003, 22; G. GRASSELLI, *L'istruzione probatoria nel processo civile*, in *Sapere e Diritto*, Milano, 2009, 475.

Altri autori ritengono, invece, che la consulenza tecnica non si contrapponga necessariamente ai mezzi di prova, riconoscendole natura essenzialmente probatoria. Così E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1957, 204; G. FRANCHI, *La perizia civile*, Padova, 1959, 269; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1960, II, 210; V. DENTI, *Perizie, nullità processuali e contraddittorio*, in *Riv. dir. proc.*, 1967, 404; S. SATTA e C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1996, 384; L.P. COMOGLIO e C. FERRI e M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, Bologna, 1995, 578; R. CREVANI, *L'istruzione probatoria*, in M. TARUFFO, *Il processo civile riformato*, Bologna, 2010, 325; F. AULETTA, *Il procedimento di istruzione probatoria mediante consulente tecnico*, Padova, 2002, 222.

²³ S. SATTA, *op. ult. cit.*, 100.

²⁴ È condivisa in giurisprudenza l'opinione che qualifica la consulenza tecnica d'ufficio come fonte oggettiva di prova laddove essa sia diretta ad accertare situazioni rilevabili esclusivamente mediante specifiche cognizioni tecniche, cfr. Cass., 19.1.2011, n. 1149, in *Foro It. Mass.*, 2011, 49; Cass., 30.5.2007, n. 12695, in *Mass. Giur. It.*, 2007; Cass., 21.7.2003, n. 11332, in *Mass. Giur. It.*, 2003; Cass., 17.8.2000, n. 10916, in *Rep. Foro It.*, 2000, voce *consulente tecnico*, n. 13; Cass., 25.9.1998, n. 9584, in *Mass. Giur. It.*, 1998; Cass., 6.11.1998, n. 11190, in *Mass. Giur. It.*, 1998. In particolare, come affermato da Cass., 1.4.2004, n. 6396, in *Mass. Giur. It.*, 2004: «Spetta sempre al giudice la decisione in ordine all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, anche quando - anziché la sua normale funzione di fornire al giudice la valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo - la stessa può eccezionalmente costituire fonte di prova, quale strumento non solo di valutazione ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche».

In parziale disaccordo è la decisione Cass., 9.5.2002, n. 6641, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *consulente tecnico*, n. 4, in quanto ritiene che il giudice possa, nella sua discrezionalità, non ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio quando, pur in presenza di questioni di natura tecnico-scientifica, ritenga di poter attingere «alle proprie conoscenze ove ne sia in possesso».

Il nodo cruciale dell'ammissibilità della consulenza tecnica risiede, a ben vedere, nella distinzione - tutt'altro che scontata sul piano applicativo - tra consulenza cosiddetta esplorativa e consulenza non esplorativa. Nella prima ipotesi, allorché l'ausilio dell'esperto venga invocato per supplire alle carenze istruttorie delle parti, fornendo la prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati, la consulenza si pone inevitabilmente in tensione con il principio dispositivo che governa il processo civile. Il giudice può, pertanto, legittimamente rifiutare di disporla²⁵. Diversa è la prospettiva ove essa non presenti carattere esplorativo: ci si interroga, allora, se il giudice abbia il potere - o, in talune ipotesi, addirittura il dovere - di disporre l'ausilio tecnico.

È indubbio che siffatta valutazione non possa che scaturire dal prudente apprezzamento del giudice, caso per caso, secondo un'analisi che, di regola, sfugge al sindacato di legittimità se non in punto di motivazione²⁶. Ciò nondimeno, appare possibile e necessario enucleare taluni criteri orientativi cui far riferimento nel vaglio dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte. In tal modo, si potrà tracciare un punto di equilibrio fra mezzi istruttori officiosi e principio dispositivo e scongiurare il rischio di prassi giurisprudenziali volte a «*manovrare arbitrariamente lo strumento della consulenza*»²⁷.

Non manca, in dottrina e in giurisprudenza, chi ha sollevato la necessità di disporre la nomina del consulente tecnico al fine di evitare una pronuncia di *non liquet*²⁸. In quest'ottica, l'intervento dell'esperto mira a scongiurare che la decisione si arresti alla mera distribuzione formale dell'onere proba-

Con la sentenza della Cass., S.U., (ord.) 14 marzo 2019, n. 7354, in www.wolterskluwer.com, la Corte Suprema ha precisato che il giudice «*ove egli abbia ritenuto di non avvalersi di tale strumento, deve fornire adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizione proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione*».

²⁵ Secondo la Cass., 5.7.2007, n. 15219, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *consulente tecnico*, n. 10, «*anche nel caso di consulente percipiente, la parte non può comunque sottrarsi del tutto dall'onere probatorio e rimettere in toto l'accertamento della propria posizione processuale al c.t.u., essendo comunque necessario che vengano quantomeno dedotte le circostanze e gli elementi specifici posti a fondamento delle pretese azionate; e non potendo quindi la c.t.u. risolversi nel l'accertamento di fatti che non sono stati nemmeno affermati ed allegati in giudizio a sostegno delle proprie domande ed eccezioni*». Conformemente, Cass., 11.1.2006, n. 212, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *consulente tecnico*, n. 9; Cass., S.U., 4.11.1996, n. 9522, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *consulente tecnico*, n. 8.

²⁶ Da un lato, la motivazione sull'opportunità di disporre la c.t.u. è implicita nel caso in cui vi si ricorra, cfr. Cass., 19.3.2007, n. 6414, in *Mass. Giur. It.*, 2007; Cass., 7.12.2005, n. 27002, in *Mass. Giur. It.*, 2005, «*rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato di legittimità anche quando difetti un'espressa motivazione al riguardo, dovendo ritenersi implicita nell'ammissione del mezzo istruttorio la valutazione della sua opportunità*».

In caso di diniego alla richiesta di parte, invece, il giudice dovrà adeguatamente motivare la sua decisione, sul punto Cass., 1.9.2015, n. 17399, in *CED Cassazione*, secondo la quale «*la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti*».

²⁷ F. AULETTA, *op. cit.*, 70.

²⁸ Convincimento affermato in giurisprudenza, cfr. F. AULETTA, *Nota a Cass., S.U.*, 1.2.2022, n. 3086, in *Giur. It.*, 2022, 10, 2136; *Id.*, *Nota a Cass., S.U.*, 28.2.2022, n. 6500, in *Giur. It.*, *ibidem*.

torio, cristallizzandosi nell'applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.²⁹

In tale prospettiva, si ritiene doverosa l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio non soltanto laddove essa rappresenti l'unico strumento idoneo a provare i fatti dedotti, ma anche nell'ipotesi in cui costituisca il *mezzo più agevole di accertamento di un fatto determinante per la decisione*³⁰.

Si è giunti ad affermare, al riguardo, che la parte abbia un vero e proprio diritto di invocare il potere del giudice affinché disponga la consulenza tecnica d'ufficio, allorché questa sia necessaria all'applicazione di particolari regole o cognizioni tecniche, sino al punto che un suo rifiuto immotivato equivalga - secondo tale prospettazione - a un diniego di giustizia³¹.

In questa cornice, l'art. 2736, co. 2, c.c., sebbene dettato in materia di giuramento suppletorio, offre coordinate ermeneutiche preziose per orientare l'apprezzamento giudiziale circa la necessità e l'opportunità di integrazione probatoria³². Dalla lettura della norma si evince che il giudice, quando non ritenga sufficientemente provati i fatti di causa e, al contempo, non reputi opportuno decidere ai sensi dell'art. 2697 c.c., potrà integrare il materiale acquisito³³. Tali poteri troveranno esercizio, in particolare, nelle ipotesi di c.d. *semiplena probatio*: vale a dire quando la domanda non risulti pienamente provata, tanto da poter essere accolta, ma neppure del tutto sfornita di prova, tanto da essere respinta, ovvero quando l'integrazione si renda necessaria al fine di determinare *il valore della cosa domandata*³⁴.

Ora, è indubbio che giuramento suppletorio e consulenza tecnica d'ufficio rispondano a funzioni eterogenee, poiché il primo verrà disposto quando il giudice non ritenga sufficientemente provati i fatti, mentre la c.t.u. presuppone la necessità di cognizioni specialistiche per la corretta valutazione o quantificazione di ciò che è stato allegato.

La circostanza che la consulenza tecnica d'ufficio presupponga la necessità di cognizioni specialistiche attiene al piano funzionale dello strumento,

²⁹ In tal senso, G. FABBRINI, *Potere del giudice (diritto processuale civile)*, in *Enc. del dir.*, XXXIV, 1985, 736 ss.

³⁰ Cass., 8.1.2004, n. 88, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *consulente tecnico*, n. 8.

³¹ In dottrina, v. S. SATTA e C. PUNZI, *op. cit.*, 322, in giurisprudenza, v. Cass., 13.3.2009, n. 6155, in *Mass. Giur. It.*, 2009; Cass., 22.6.2005, n. 13401, in *Mass. Giur. It.*, 2005, secondo la quale «*viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione senza verificare se in concreto la prova dei fatti poteva essere acquisita solo con l'impiego di particolari cognizioni tecniche ed, in caso affermativo, se la parte gravata dell'onere di provarli, ne avesse allegato l'esistenza*».

In senso contrario, v. Circolare 14 aprile 1942, n. 2690, firmata dal Ministro Grandi e contenente le *Direttive alla Magistratura per l'applicazione del nuovo codice di procedura civile*, secondo cui: «*le parti possono far presente al giudice l'opportunità di chiamare il tecnico, ma non hanno mai un diritto processuale alla sua chiamata*».

³² Cass., 20.6.1994, n. 5925, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 592; Cass., 31.3.2015, n. 6560, in *Rep. Foro It.*, 2015, voce *giuramento civile*, n. 9.

³³ E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1984, 158.

³⁴ M. TARUFFO, *Del giuramento*, in *Commentario Cendon*, VI, Torino, 1991, 228; R. PROVINCIALI, *Giuramento suppletorio ed estimatorio*, in *Enc. del dir.*, XIX, Milano, 1970, 128. In giurisprudenza, la Corte Suprema è orientata su un giudizio estensivo sull'ammissibilità del giuramento suppletorio, valutando riduttivamente il requisito della *semiplena probatio*, sul punto, cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14768, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass., 11.6.1999, n. 5752, in *Giust. civ. Mass.* 1999, 1327.

vale a dire alla ragione per cui il giudice vi fa ricorso. Tale presupposto funzionale, tuttavia, nulla dice circa il grado di completezza del materiale probatorio che la parte deve aver raggiunto affinché il giudice possa legittimamente disporre l'ausilio dell'esperto. Si tratta, a ben vedere, di due piani logicamente autonomi, che non si elidono, ma si cumulano.

Ebbene, appare altrettanto innegabile che entrambi gli strumenti possano presupporre il medesimo *prius* logico: che il materiale probatorio acquisito abbia raggiunto una soglia sufficiente a giustificare l'integrazione officiosa, senza tuttavia fondare, da solo, il convincimento del giudice. I due istituti potranno condividere un medesimo orizzonte di scopo: quello di integrare, in senso lato, il materiale probatorio acquisito.

Non a caso, del resto, la giurisprudenza tende a considerare tali strumenti in modo congiunto³⁵, valorizzandone la comune natura di mezzi istruttori d'ufficio, pur qualificandoli, talvolta, in termini differenziati³⁶: proprio al fine di orientare, in concreto, il prudente apprezzamento giudiziale sulla necessità dell'integrazione istruttoria.

5. Il ruolo della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di riduzione

Alla luce di tali coordinate, merita di essere vagliata la posizione assunta dai giudici di merito nella vicenda in esame sul ruolo della consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale di Crotone, nel respingere la domanda di riduzione, ha qualificato la richiesta degli attori-legittimari di far ricorso al tecnico quale istanza di carattere esplorativo, ritenendola oltretutto sintomatica della carenza di allegazione delle parti³⁷.

Il medesimo orientamento restrittivo permea la pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro, che si limita a richiamare - quasi automaticamente - la consolidata massima³⁸ secondo cui la consulenza tecnica non è un mezzo

³⁵ Cass., (ord.) 16.5.2023, n. 13359, in *Rep. Foro It.*, 2023, voce *proprietà*, n. 15; Cass., 10.7.2001, n. 9377, in *Foro It.*, 2002, I, 130; Cass., 10.3.1986, n. 1592, in *Arch. Civ.*, 1986, 1196.

³⁶ Sul giuramento suppletorio, è oggi pacifica la natura di mezzo di prova, sul punto si veda L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, 740; R. PROVINCIALI, *Giuramento decisorio*, in *Enc. del dir.*, XIX, Milano, 1970, 112; M. TARUFFO, *op. cit.*, 226.

Per una sintesi dell'evoluzione delle opinioni sulla natura giuridica del giuramento, si veda C.A. NICOLETTI, *Il giuramento della parte nel processo civile*, in *Quaderni dell'Associazione degli Studiosi del processo civile*, XXXIX, Rimini, 1982, 40.

³⁷ Sul punto, cfr. Cass., 11.1.2006, n. 212, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass., 6.4.2005, n. 7097, in *Mass. Giur. It.*, 2005.

In particolare, Cass., 6.6.2003, n. 9060, in *Mass. Giur. It.*, 2003: «La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati».

³⁸ Cass., 10.12.1977, n. 5362, in *Rep. Foro It.*, 1977, voce *consulente tecnico*, 23; in ossequio all'orientamento richiamato nella precedente nota 18.



istruttorio che possa essere impiegato per esonerare le parti dall'onere della prova posto a loro carico. Non è, dunque, consentito l'espletamento per l'acquisizione e la dimostrazione dei fatti da porre a fondamento della domanda. Affermazioni, queste, che colgono indubbiamente nel segno ove riferite all'ipotesi - patologica - di una consulenza invocata per supplire a carenze strutturali dell'impianto probatorio; nondimeno, rischiano di assumere una valenza preclusiva ingiustificata ove applicate con rigidità meccanicistica. Ciò accade in particolare nelle fattispecie in cui il legittimario abbia già compiutamente delineato il quadro patrimoniale, necessitando unicamente dell'ausilio tecnico per la traduzione in valori monetari.

Il percorso interpretativo dei giudici di merito sarebbe ragionevole soltanto ove gli attori-legittimari avessero invocato l'ausilio del consulente al fine di individuare i beni che avrebbero dovuto comporre il *relictum* e il *donatum*, dei quali ignorassero l'esistenza: attività che, per quanto complessa, non richiede cognizioni tecniche scientifiche specifiche. Così, tuttavia, non è accaduto nella vicenda in esame. Ad una più attenta analisi delle ragioni sottese all'istanza istruttorie, emerge con sufficiente chiarezza che lo scopo per cui gli attori hanno richiesto l'intervento peritale non era quello di attribuire a tale strumento il ruolo di mezzo istruttorio, quanto piuttosto quello di pervenire ad una compiuta quantificazione dei cespiti già previamente individuati e allegati in giudizio, affidando al consulente un ruolo deducendo³⁹.

Si impone, a questo punto dell'indagine, l'esame dei percorsi interpretativi alternativi, tracciati dalla Corte Suprema in occasione di ulteriori giudizi in materia di azione di riduzione, che delineano i confini entro i quali l'ausilio della consulenza tecnica assume o meno carattere esplorativo, ai fini specifici del computo del *relictum* e del *donatum*.

In un primo fondamentale arresto - già richiamato, peraltro, dal giudice crotonese - la Corte di cassazione ha affermato coerentemente che l'attore-legittimario ha sì l'onere di individuare il valore della massa ereditaria e la violazione della quota di legittima, ma il suddetto onere si ritiene assolto mediante l'allegazione, in via indiziaria, degli atti di provenienza dei beni e certificazioni catastali o di rendita, così da individuare le componenti patrimoniali richieste, seppur non in maniera analitica. In tale ipotesi, la Corte Suprema ha valutato positivamente l'interpretazione della Corte territoriale, la quale ha formulato una presunzione connotata dai caratteri della gravità, precisione e concordanza. Pertanto, non soltanto la parte avrebbe potuto legittimamente invocare la consulenza tecnica d'ufficio, ma il giudice era gravato dal «dovere» di disporla per procedere alla corretta stima del valore dei beni. In questa prospettiva funzionale, la consulenza si configura quale strumento elettivo per la determinazione della lesione⁴⁰.

³⁹ La tradizionale distinzione tra consulente deducendo e consulente percipiente, secondo V. ANSANELLI, *op. cit.*, 214, ha l'esclusiva finalità di escludere la qualificazione probatoria delle informazioni introdotte per mezzo del consulente deducendo. Tale impostazione, appare superata dalla condivisibile nozione di prova scientifica che accomuna l'attività della consulenza tecnica esperita tanto in sede di valutazione quanto in sede di formazione della prova.

⁴⁰ Cass., 19.1.2017, n. 1357, in *Foro It. Mass.*, 2017, 59.

Nella medesima direzione si colloca un'ulteriore pronuncia, espressamente richiamata nell'ordinanza in commento, nella quale la Suprema Corte opportunamente afferma che non può imporsi agli attori-legittimari una quantificazione in termini matematici né dei beni costituenti il *relictum* e il *donatum*, né della lesione asseritamente avvenuta. La Corte ha inoltre stigmatizzato chiaramente l'irragionevolezza di imporre al legittimario una perizia preventiva di parte, ovvero l'indicazione di valori arbitrariamente determinati in via meramente congetturale. Tali valori, infatti, non sarebbero vincolanti per il giudice, che in ogni caso è chiamato a precisare l'entità della lesione dedotta. In tale circostanza, l'intervento peritale non riveste più carattere esplorativo, né assolve una funzione di mezzo di prova in senso stretto: proprio perché il consulente è chiamato a «*valutare ben individuati componenti patrimoniali*»⁴¹. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio giova limitatamente alla determinazione con precisione del valore monetario dei beni identificati, esercitando una funzione che rientra a pieno titolo nelle competenze tecniche - e nella ragion d'essere processuale - del consulente.

L'analisi sin qui condotta consente di trarre alcune coordinate di sintesi. Innanzitutto, la decisione sulla fondatezza della domanda dell'azione di riduzione, basata sull'assolvimento dell'onere della prova in capo agli attori-legittimari, non esige necessariamente l'esatta quantificazione in termini monetari della massa ereditaria e della quota di legittima.

È sufficiente, come chiarito dall'ordinanza oggetto d'analisi, la coerenza complessiva del quadro probatorio prospettato, tale da far emergere in modo plausibile l'esistenza di una lesione, anche in via presuntiva. Pertanto, gli attori devono allegare i beni facenti parte dell'asse ereditario, rapportandoli alle disposizioni liberali compiute dal *de cuius*, al fine di rendere percepibile e verosimile la violazione della quota di riserva.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità riconosce alla consulenza tecnica d'ufficio un ruolo centrale e funzionale crescente, pur governato da un equilibrio delicato, non agevolmente calibrabile in termini astratti e generali. Se, da un lato, è stato autorevolmente affermato che essa non costituisce un mezzo di prova idoneo a supplire le carenze di allegazione, dall'altro lato resta indiscusso il suo ruolo di *ausilio* del giudice a integrazione della prova⁴². Tale ruolo è sovente imprescindibile nelle controversie a elevato contenuto tecnico, come avviene tipicamente in materia estimativa e contabile. La questione è, come sempre, di misura: occorre distinguere l'ipotesi in cui la consulenza venga invocata per colmare un vuoto di allegazione da quella in cui essa sia richiesta per tradurre in termini monetari un quadro patrimoniale già compiutamente delineato.

Entro questa cornice ermeneutica, volutamente ampia per consentire l'adattamento alle specificità del caso concreto, il giudice è chiamato a valutare l'assolvimento dell'onere probatorio alla luce della complessiva rappresentazione patrimoniale emergente dal giudizio. Conseguentemente, egli

⁴¹ Cass., 2.9.2020, n. 18199, in *Studium juris*, 2021, 4, 504.

⁴² V. ANSANELLI, *La prova nel processo civile*, in *tratt. dir. civ. e comm.*, già diretto da CICU, MESSINEO e MENGONI, continuato da SCHLESINGER, a cura di Taruffo, 2012, 997; ID., *Il consulente tecnico d'ufficio – Un piccolo giudice alla ricerca della verità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 1216.



orienta la propria decisione in ordine al ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio: strumento sì discrezionale, ma da impiegare anche alla luce dei rilievi codicistici, quale ausilio prezioso, sorretto da adeguata consapevolezza metodologica e puntuale motivazione.

Pertanto, nell'ambito dell'azione di riduzione, appare ragionevole - e, nelle ipotesi più stringenti, doveroso - concludere che il giudice possa disporre la c.t.u. senza incorrere in alcuna violazione del principio dispositivo, allorché l'attore abbia compiutamente individuato i beni costituenti la massa ereditaria e abbia offerto una rappresentazione della situazione patrimoniale idonea a rendere verosimile, secondo i canoni elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di una lesione di legittima. In siffatta ipotesi, lo scopo della consulenza sarà quello di quantificare con esattezza il valore del *relictum*, del *donatum*, e dell'entità della lesione dedotta, assolvendo a una funzione tecnica che non surroga, ma integra e perfeziona, l'attività probatoria di parte.